

COMUNE DI MONTECICCARDO

Provincia di Pesaro e Urbino

Allegato 1

Criteria tecnici per le modalità di accesso ai dati

Glossario

Accesso telematico: la possibilità che soggetti esterni all'amministrazione titolare accedano a specifici dati attraverso una rete telematica.

Comune: l'amministrazione titolare della banca dati che mette a disposizione i relativi servizi di accesso sulla base della convenzione predisposta in ottemperanza a quanto previsto dall'art.58 comma 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Ente: l'amministrazione che accede ai dati resi disponibili dal Comune, secondo le regole e con le modalità definite nella convenzione a cui l'ente aderisce.

Banca dati: l'insieme di dati omogenei, memorizzati in uno o più archivi informatici, organizzati e resi accessibili mediante uno strumento software.

Posta elettronica certificata: il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili.

Disponibilità dei dati: la possibilità di accedere ai dati senza restrizioni non riconducibili ad esplicite norme di legge.

Ricerca dei dati: la possibilità di individuare l'esistenza di dati in base al contenuto di metadati corrispondenti.

Consultazione dei dati: la possibilità di accedere ai dati in sola visualizzazione e lettura senza che sussista un sistema tecnologico che ne consenta l'estrazione. Il dato rimane, pertanto, all'interno del sistema informativo proprietario.

Scaricamento (fruibilità) dei dati: la possibilità di trasferire i dati nei sistemi informativi automatizzati di un'altra amministrazione o ente. Il trasferimento del dato non ne modifica la titolarità.

Descrizione dell'infrastruttura tecnologica resa disponibile per l'accesso ai dati

L'accesso ai dati è reso disponibile attraverso la rete Internet ed apposito portale di servizi gestito dal fornitore del Sistema nel quale confluiscono le repliche dei dati prodotti dal sistema informatico del comune limitatamente ai servizi on-line attivati.

Modalità di accesso telematico e regole di accesso

L'accesso telematico alla banca dati informatizzata degli archivi dell'Anagrafe è consentita tramite la rete internet e apposito portale, mediante autenticazione dell'utente all'area Extranet del portale stesso.

L'Ente si impegna a comunicare al Comune l'elenco degli utenti che devono essere abilitati all'interrogazione della banca dati, allegando una scheda identificativa nella quale devono essere indicate almeno le seguenti informazioni:

- nome e cognome e codice fiscale;
- indirizzo e-mail per comunicazioni;
- numero di telefono e sede di lavoro;
- copia documento di identità.

L'Ente si impegna ad incaricare del trattamento ogni operatore indicato in elenco utilizzando l'Allegato 3 e a responsabilizzarlo in ordine al corretto utilizzo dei dati, alle problematiche inerenti alla sicurezza e a quanto stabilito dalla presente convenzione.

Alla banca dati potranno accedere esclusivamente gli incaricati dotati delle proprie credenziali personali d'accesso.

COMUNE DI MONTECICCARDO

Provincia di Pesaro e Urbino

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di accesso alla banca dati, il Comune si impegna a fornire in busta chiusa/tramite P.E.C. ad ognuno dei suddetti operatori le credenziali di autenticazione individuali (userid e password provvisoria).

In caso di cessazione di un operatore dall'incarico, l'Ente si impegna a darne tempestiva notizia al Comune tramite l'indirizzo P.E.C. affinché venga disabilitato.

Regole minime di sicurezza

L'Ente si impegna a dare disposizioni ai propri utenti affinché la password sia mantenuta segreta, venga conservata adeguatamente e non venga né comunicata né divulgata. La password dovrà essere modificata a scadenze temporali previste dall' Allegato B) del D.Lgs. 196/2003.

Al primo accesso al sistema informatico, gli incaricati del trattamento dei dati dovranno sostituire la password provvisoria loro assegnata con una di loro scelta composta secondo le regole contenute nell' Allegato B) del D.Lgs. 196/2003.

Il collegamento è consentito agli operatori incaricati esclusivamente durante ed in riferimento allo svolgimento della propria attività lavorativa.

Le stazioni di lavoro collegate con la banca dati comunale dovranno essere collocate in luogo non accessibile al pubblico e poste sotto la responsabilità dell'operatore designato.

Al fine di consentire agli operatori l'accesso alle sole informazioni pertinenti e non eccedenti, a questi sarà associato specifico profilo relativo alla finalità istituzionale perseguita dalla convenzione stessa. Il profilo di accesso potrà essere modificato nel tempo, in relazione a cambiamenti normativi o tecnologici riguardanti la tipologia di dati necessari alle finalità istituzionali dell'Ente.

Il Comune, tramite il fornitore del sistema, è legittimato a registrare tutti gli accessi sul proprio sistema informativo memorizzando gli accessi effettuati, al fine di prevenire o correggere malfunzionamenti del sistema e garantire l'efficienza dello stesso, mettendo tali dati a disposizione dell'autorità giudiziaria, qualora vengano richiesti, nonché di effettuare periodici controlli.

Compatibilmente con il sistema informatico, viene redatto periodicamente un documento completo, strutturato e aggiornato sui soggetti che accedono alle banche dati, indicante i flussi di trasferimento dati da e verso la banca dati e per i diversi flussi e accessi, i soggetti legittimati a realizzarli, la base normativa, la finalità istituzionale, la natura e qualità dei dati, la frequenza e il volume degli accessi. Tale documento viene mantenuto costantemente aggiornato, nonché reso disponibile in caso di controlli.

Il Comune, con cadenza periodica verifica l'attualità delle finalità per cui ha concesso l'accesso agli enti esterni, anche con riferimento alle singole utenze attive, inibendo gli accessi (autorizzazioni o singole utenze) non più conformi a quanto stabilito nella convenzione, nonché gli accessi effettuati per conoscere informazioni che, ai sensi della normativa vigente, dovrebbero essere invece controllati presso altri soggetti.

L'Ente dichiara che le modalità con cui verranno trattati i dati durante il loro ciclo di vita sono le seguenti:

L'Ente garantisce l'adeguatezza del proprio standard di sicurezza della protezione dei dati e l'adozione di ogni misura necessaria ad evitare indebiti utilizzi dei dati stessi così come previsto e disciplinato dal D.Lgs. 196/2003, dichiarandosi fin d'ora disponibile a seguire anche le indicazioni tecniche fornite dal Comune ed eventuali regolamenti adottati da quest'ultimo in materia.

Periodici controlli potranno essere effettuati dal Garante della Privacy e dai soggetti preposti, con l'eventuale supporto del Comune, in merito all'uso dei dati da parte dell'Ente.

Servizi forniti

I servizi erogati sono i seguenti: ricerca/ consultazione (con possibilità anche di stampa di quanto visualizzato dei dati riferiti **alle seguenti visure Anagrafiche:**

- Visura di residenza

- Visura di residenza - AIRE

COMUNE DI MONTECICCARDO

Provincia di Pesaro e Urbino

- Visura di cittadinanza
- Visura degli estremi della carta d'identità
- Visura di codice fiscale
- Visura di famiglia
- Visura di famiglia con rapporto di parentela
- Visura di nascita (con paternità/maternità)
- Visura anagrafica relativa allo stato civile (celibe/nubile, matrimonio, divorzio, vedovanza, morte)

Sarà, comunque, autorizzato l'accesso alla consultazione delle sole visure anagrafiche strettamente necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente consultante compatibilmente comunque con quanto consentito dal programma informatico in uso. **(In ogni convenzione sarà inserita l'elencazione e definizione dei soli dati informatici a cui si accede)**. Si chiarisce che la Visura Anagrafica è riprodotta ai sensi dell'art. 43, comma 4 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. Hanno diritto di accesso alla consultazione della visura, le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico (per gli ordini non i singoli associati) e i concessionari e gestori di servizi pubblici preventivamente autorizzati. E' consentito l'accesso alla consultazione delle sole visure anagrafiche strettamente necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Ente.

Livelli di servizio

In caso di interruzioni programmate di rilievo il Comune informerà attraverso la posta elettronica gli operatori interessati dei tempi previsti di interruzione e del ripristino del servizio.

Il servizio di consultazione Banca dati è operativo tutti i giorni 24 ore al giorno. In caso di malfunzionamento nell'accesso dei dati l'Ente potrà segnalarlo tramite la P.E.C. del comune. La segnalazione verrà sottoposta al Servizio Informatico del Comune che in proprio o tramite il fornitore del servizio provvederà a risolvere, nei tempi più rapidi possibili, tenuto conto del normale orario di lavoro degli uffici e dei tempi stabiliti per l'assistenza tecnica del fornitore del servizio.

Il livello e ripristino del servizio è comunque rapportato alle condizioni operative e di servizio dell'infrastruttura tecnologica complessiva di cui dispone il Comune.

Periodicità dell'aggiornamento dei dati

I dati oggetto di accesso sono aggiornati dal sistema informatico di norma con cadenza giornaliera a seguito delle variazioni apportate dagli operatori secondo quanto stabilito dalla normativa di settore. Per ragioni di sicurezza, l'interrogazione via internet non avviene direttamente sulla banca dati principale dell'anagrafe della popolazione, per cui tali dati sono aggiornati all'ultimo giorno lavorativo precedente la data di interrogazione.

Il Comune è comunque sollevato da ogni responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni diretti o indiretti che possano derivare in conseguenza dell'uso dei dati attinti dalla banca dati dell'Anagrafe del Comune nonché per i danni derivanti da interruzioni, ritardi o errori nella elaborazione e/o trasmissione dei dati, ovunque si verifichino, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati.